



COMUNITÀ DELLA VAL DI NON

con sede in CLES

Atto del Presidente

N° 80

Del 04/09/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2025

L'anno duemilaventisei, addì quattro del mese di settembre alle ore 08:10, nella sala riunioni presso la sede della Comunità della Val di Non,

Il Sig. Slaifer Ziller Martin, in qualità di Presidente, provvede all'esame e all'adozione del provvedimento in oggetto.

Assiste e verbalizza il Segretario» avv. Sartori Enrico.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'

Premesso che:

la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;

con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;

ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Richiamato l'art. 233 bis del D.Lgs. 267/2000, così come inserito dal D.Lgs. 126/2014 e da ultimo modificato dall'art. 1, comma 831, legge n. 145 del 2018, che introduce per gli enti locali il bilancio consolidato.

Visto l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014, il quale prevede che gli enti redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

Dato atto che ai sensi del comma 3 del citato art. 11bis del D.Lgs. 118/2011 gli enti avevano la facoltà di rinviare l'adozione del bilancio consolidato fino all'esercizio 2017, salvo gli enti che avevano partecipato alla sperimentazione.

Visti:

- ~ il Decreto del Presidente della Comunità della Val di Non con cui è stato approvato il "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie" ex art. 1 commi 611 e 612 della legge 190/2014;
- ~ la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 30 del 28 settembre 2017 con la quale ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- ~ le deliberazioni del Consiglio della Comunità n. 36 del 27 dicembre 2018, n. 31 dd. 23 dicembre 2019, n. 32 del Commissario della Comunità del 24 dicembre 2020, n. 129

del Commissario della Comunità del 23 dicembre 202, n. 13 del consiglio dei Sindaci dd. 29.12.2022 e nr. 30 del Consiglio della Comunità del 13/12/2023, nr. 33 del Consiglio della Comunità del 10/12/2024 con le quali sono state approvate la ricognizione ordinaria – analisi annuale dell’assetto complessivo delle partecipazioni societarie possedute ed eventuale piano di razionalizzazione - art. 7 co. 11 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

~ la deliberazione del Consiglio della Comunità nr. 10 del 11/12/2025 avente ad oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11, della L.P. 29.12.2016 n. 19 e ss.mm. e art. 20 del D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm. Ricognizione al 31.12.2024 delle partecipazioni societarie possedute.”

Viste:

- la deliberazione n. 32 del 10 dicembre 2024 con la quale il Consiglio dei Sindaci della Comunità ha approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 le deliberazione n. 31 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- la deliberazione n. 38 del 11 dicembre 2025 con la quale il Consiglio dei Sindaci della Comunità ha la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e la deliberazione n. 39 del 11 dicembre 2025 con la quale il Consiglio dei Sindaci della Comunità ha approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028;
- la deliberazione n. 09 del 28 aprile 2026 con la quale il Consiglio dei Sindaci della Comunità ha approvato il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2025.

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al DLgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

Visto il sopra richiamato principio contabile applicato che individua i criteri e le modalità per la redazione del bilancio consolidato affinché lo stesso rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Dato atto che il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica è:

- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dalla relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa e dai relativi allegati;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre;
- predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente.

Ricordato che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento, sulla base degli schemi di cui all’allegato 11 al D.Lgs. 118/2011.

Ravvisato che in base alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 646 e 647 della Legge di bilancio 2026 (L199/2025) la scadenza per l’approvazione del bilancio consolidato è stata posticipata al 31 ottobre 2026 introducendo il termine di 7 giorni decorrenti dal ter-

mine previsto per l'approvazione l'invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)

Evidenziato che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, occorre preliminarmente individuare gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato (area di consolidamento).

Dato atto che, al fine di stabilire il "perimetro di consolidamento" della Comunità della Val di Non, salvo il caso dell'affidamento diretto (di un servizio pubblico), sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiore all' 1% del capitale delle società partecipate;

Verificato che nell'individuazione degli enti da includere nel perimetro di consolidamento degli esercizi precedenti era stato valutato di escludere le società in house in quanto non affidatarie dirette di servizi pubblici locali, e si era quindi dato atto della non necessità di redigere il bilancio consolidato.

Appurato che, rispetto alla situazione riferita all'esercizio 2020, sono intervenute delle variazioni nella definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica a seguito dei rilievi della Corte dei Conti sui conti di alcuni Enti del Trentino rispetto al mancato inserimento nell'anno 2019 delle società in house nell'elenco degli Enti o società partecipate o controllate da consolidare;

Rilevato che al riguardo sono pervenute da parte del Consorzio dei Comuni Trentini con nota di data 07.12.2021 analoghe indicazioni di includere tutte le società in house nel Gruppo Amministrazione Pubblica, fondando l'ampliamento del perimetro di consolidamento su una valutazione legale di rilevanza collegata alla natura di Società in house (caratterizzata da un rapporto di immedesimazione organica con l'Amministrazione) e quindi scollegata dai criteri quantitativi, derivando da ciò che, se un Ente locale detiene una partecipazione anche infinitesimale in una Società in house o in un Ente che sia comunque destinatario di un affidamento diretto, tali soggetti non solo confluiscono nel Gruppo Amministrazione Pubblica, ma rientrano anche nel perimetro di consolidamento;

Verificato quindi che, rispetto all'inseribilità nel perimetro di consolidamento, a seguito di apposita istruttoria sulla base delle soglie di irrilevanza economica (parametri ente) o della percentuale di partecipazione (partecipazione inferiore all'1%), e natura della società risulta quanto segue:

Organismi, enti strumentali e società	% di partecipazione	DATA COSTITUZIONE	CAPITALE SOCIALE	Società partecipata a totale partecipazione pubblica
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	0,54%	09/07/1996	€ 9.553,00	Società in house providing
Trentino Digitale S.p.A.	0,3191%	01/12/2006	€ 8.033.208,00	Società in house providing
Trentino Riscossioni S.p.A.	0,3787%	31/07/2008	€ 1.000.000,00	Società in house providing

Dato atto che con Atto del Presidente della Comunità n. 116 del 29 dicembre 2025 ai

fini della redazione del bilancio consolidato, sono stati quindi individuati gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato, così come segue:

	Componenti Gruppo Amministrazione Pubblica Comunità della Val di Non
1	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa
2	Trentino Digitale S.p.A.
3	Trentino Riscossioni S.p.A.

Richiamate le note prot. 6417, 6423 e 6425 di data 29 maggio 2026 con cui il Responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso formalmente le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

Dato atto che i componenti del gruppo hanno regolarmente trasmesso all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento:

- Consorzio dei Comuni Trentini con nota pervenuta a prot. 6870 dd. 10/06/2026
- Trentino Digitale spa con nota pervenuta a prot. 6555 dd. 18/06/2026
- Trentino Riscossioni spa con nota pervenuta a prot. 6551 dd 03/06/2026.

Evidenziato che i nuovi principi stabiliscono che i bilanci della Comunità e dei componenti del gruppo possono essere aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) secondo i due seguenti metodi:

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate (cd. metodo proporzionale).

Il metodo integrale risulta particolarmente indicato nei casi in cui l'Ente esercita un ruolo di controllo e/o di capogruppo.

Il metodo proporzionale è invece più indicato nei casi in cui l'Ente detiene una quota di partecipazione minoritaria e non possa esercitare un ruolo di controllo.

Dato atto che per la redazione del bilancio consolidato è stato utilizzato il metodo proporzionale;

Ricordato che il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo (partite infragruppo); infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze. La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite). Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora rea-

lizzati con terzi.

Dato atto :

- che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa la quale indica i criteri di valutazione applicati, le ragioni delle scelte, la composizione delle voci, le modalità di consolidamento, ecc.;
- che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo esecutivo al Consiglio di Comunità entro i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità.

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione dello schema di bilancio consolidato relativo all'anno 2025 al fine di sottoporlo alla successiva approvazione da parte dell'organo competente;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 4 di data 27 marzo 2018;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m..

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.

Visto lo Statuto della Comunità.

DISPONE

1. **Di approvare**, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2025, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto da:
 - a. conto economico consolidato, stato patrimoniale consolidato attivo e passivo (allegato 1);
 - b. relazione sulla gestione (allegato 2),
2. **Di dare atto che**, per le motivazioni espresse in premessa, l'area di consolidamento è composta da:

Organismi, enti strumentali e società	% di partecipazione	DATA COSTITUZIONE	CAPITALE SOCIALE	Società partecipata a totale partecipazione pubblica
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	0,54%	09/07/1996	€ 9.553,00	Società in house providing

Trentino Digitale S.p.A.	0,3191%	01/12/2006	€ 8.033.208,00	Società in house providing
Trentino Riscossioni S.p.A.	0,3787%	31/07/2008	€ 1.000.000,00	Società in house providing

- 3 **Di dare atto che** ai fini del consolidamento è stato utilizzato il metodo proporzionale.
- 4 **Di dare atto che** il conto economico consolidato evidenzia un risultato d'esercizio positivo di gruppo pari ad € 2.389.516,52.
- 5 **Di dare atto che** lo Stato patrimoniale consolidato evidenzia un valore complessivo di € 35.003.882,06, di cui un patrimonio netto totale di € 17.335.103,52.
- 6 **Di dare atto che** le operazioni di rettifica sono state effettuate per allineare i bilanci delle partecipate alle risultanze della Comunità e che tali contabilizzazioni hanno comportato delle differenze sia nei risultati di esercizio che nei valori dello stato patrimoniale (rispetto al bilancio dell'ente capofila);
- 7 **Di trasmettere** gli atti all'Organo di Revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- 8 **Di pubblicare** copia del presente provvedimento all'albo telematico dell'ente;
- 9 **Di dare evidenza** che avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:
 - di opposizione al Presidente della Comunità entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 gg, ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Presidente
Martin Slaifer Ziller
Documento firmato digitalmente
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)

Segretario
Enrico
Sartori
Documento firmato digitalmente
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)



COMUNITÀ DELLA VAL DI NON con sede in CLES

FINANZIARIO

Atto del Presidente

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2025

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la suddetta proposta di provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Cles, 03/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mara Ziller

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



COMUNITÀ DELLA VAL DI NON

con sede in CLES

Atto del Presidente

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2025

Parere in ordine alla regolarità contabile

Vista la suddetta proposta di provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e dell'art. 4 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 di data 27.03.2018 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., il presente atto non comporta impegno di spesa

Note:

Cles, 03/09/2026

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARA ZILLER

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



COMUNITÀ DELLA VAL DI NON con sede in CLES

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183, comma 1, della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. – “*Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige*”).

Si certifica che copia del presente verbale è pubblicata all'albo telematico della Comunità della Val di Non per **dieci giorni** consecutivi

Cles 04/09/2026

IL SEGRETARIO
avv. Enrico Sartori

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)



**COMUNITÀ DELLA
VAL DI NON**

Via Pilati, n. 17
38023 - Cles (TN)

COMUNITÀ DELLA VAL DI NON
(Provincia di Trento)

Atto del Presidente

N. 80 del 04/09/2026

**Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO CONSOLIDATO PER
L'ESERCIZIO 2025**

Certificazione di esecutività

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Cles, lì 04/09/2026

Il Segretario

avv. Enrico Sartori

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)